

MINIMASTER REVISIONE LEGALE

SECONDA GIORNATA

Docente dottor Andrea Filippo Bucarelli

Castrovillari 5 dicembre 2018


DISCIPLINA DELLA REVISIONE LEGALE

A.3.15 - I controlli di qualità (2018)

INDICE DEI CONTENUTI

Verrà illustrato il controllo di qualità sulla revisione legale dei conti ed in particolare:

- il quadro normativo di riferimento,
- i controlli di qualità del Ministero dell'economia e delle finanze (Mef),
- i controlli di qualità della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob),
- i requisiti dei controllori di qualità.



Quadro normativo di riferimento

Il controllo di qualità sull'attività di revisione legale, di diretta applicazione della normativa comunitaria, ha trovato attuazione nel decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, così come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135.

Gli articoli 10 ter, 10 quater, relativi ai controlli interni, gli articoli 5 bis, 20, 21 e 21 bis e 22 riguardanti il controllo esterno del decreto 39 del 2010, congiuntamente all'articolo 26 del Regolamento Europeo 537 del 16 aprile 2014, costituiscono l'impianto normativo sul quale si fonda l'attività di vigilanza delle due diverse autorità competenti: il Ministero dell'economia e delle finanze e la Commissione Nazionale per le società e la borsa - Consob.

La lettura delle disposizioni normative sopra citate deve essere integrata con i relativi principi di revisione, adottati con determina del Ragioniere Generale dello Stato del 23 dicembre 2014, ed in vigore dal 1° gennaio 2015, quali ISQC1 e ISA Italia 220 e 230.

decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
(modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135)

CONTROLLI INTERNI

Art. 10 ter - 10 quater
D.Lgs. 39/2010

CONTROLLI ESTERNI

Art. 5 bis, 20, 21, 21 bis, 22
D.Lgs. 39/2010

CONTROLLI ENTE DI INTERESSE PUBBLICO

Art. 26 Regolamento UE 537/2014



PRINCIPI DI REVISIONE

(determina del Ragioniere Generale dello Stato del 23 dicembre 2014)

ISCQ ITALIA 1

ISA ITALIA 220

ISA ITALIA 230

Soggetti sottoposti al controllo della qualità

Sono soggetti al controllo di qualità gli iscritti nel Registro che svolgono incarichi di revisione legale, ivi inclusi i componenti dei collegi sindacali che esercitano la revisione legale ai sensi del comma 2 dell'articolo 2409 bis del codice civile «La revisione legale dei conti sulla società é esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. **Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale é costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro**» o dell'articolo 2477 del codice civile.

Persone fisiche iscritte nel Registro con incarichi di revisione legale anche nei collegi sindacali



Controllo
qualità

Articolo 2409 bis, comma 2 codice civile

«La revisione legale dei conti sulla società é esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale é costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro» o dell'articolo 2477 del codice civile

Soggetti sottoposti al controllo della qualità

Il controllo di qualità sui soci o amministratori delle società di revisione, iscritti al registro, o su coloro che collaborano alla revisione legale in una società di revisione si intende svolto per mezzo del controllo della qualità sulla società di revisione medesima a meno che tali soggetti non risultino personalmente titolari di incarichi di revisione legale o che siano componenti del collegio sindacale che esercita la revisione legale ai sensi dell'articolo 2409 bis o 2477 del codice civile.

Approfondimenti

L'articolo 1, comma 1 lettera m) del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 definisce la "revisione legale" ***la revisione dei bilanci di esercizio o dei bilanci consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del codice civile e del presente decreto legislativo o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell'Unione europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro.***



Oggetto del controllo di qualità

L'articolo 20, comma 13 del decreto 39 del 2010 definisce il contenuto del controllo della qualità, che basato su una verifica adeguata dei documenti selezionati, deve includere una valutazione della conformità:

- ai principi di revisione
- ai requisiti di indipendenza applicabili;
- della quantità e qualità delle risorse impiegate;
- dei corrispettivi per la revisione;
- del sistema interno di controllo della qualità nella società di revisione legale

Il soggetto sottoposto a controllo di qualità è tenuto a collaborare con il controllore e deve consentire l'accesso ai propri locali, fornire informazioni e consegnare i documenti e le carte di lavoro richieste.

ai principi di revisione

ai requisiti di indipendenza applicabili

quantità e qualità delle risorse impiegate

corrispettivi per la revisione


sistema interno di controllo della qualità



Documentazione dell'attività di revisione: il fascicolo di revisione

Presupposto fondamentale per consentire alle autorità vigilanti di svolgere l'attività di controllo di qualità sull'attività di revisione dei revisori legali e delle società di revisione è l'esame della documentazione elaborata ed utilizzata nell'espletamento dell'incarico. In particolare a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 135/2016 (5 agosto 2016) è espressamente previsto, ai sensi dell'articolo 10 quater, comma 7, che il revisore legale o la società di revisione legale debbano creare un fascicolo di revisione per ogni revisione legale.

Il fascicolo di revisione



DISCIPLINA DELLA REVISIONE LEGALE

I controlli di qualità

Documentazione dell'attività di revisione: il fascicolo di revisione

Creare un fascicolo di revisione per ogni revisione legale contenente:

- I dati e i documenti di cui all'articolo 10 bis (possesso dei requisiti di indipendenza, eventuale presenza di rischi per la sua indipendenza ed eventuali misure per mitigarli, disponibilità di personale competente, tempo e risorse necessarie per svolgere in modo adeguato l'incarico di revisione, nel caso di società di revisione legale, l'abilitazione del responsabile dell'incarico all'esercizio della revisione legale) e agli articoli 6 e 8 del Regolamento Ue 537 del 2014;
- I dati a sostegno della relazione di revisione di cui all'art. 14 del D.lgs. 39 del 2010 e ove applicabile agli articoli 10 e 11 del Regolamento Ue 537/2014;
- I dati e i documenti necessari per monitorare il rispetto delle disposizioni previste dal d.lgs. 39/2010 e delle ulteriori disposizioni applicabili.

Il fascicolo di revisione

I dati e i documenti necessari per monitorare il rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 39/2010 e delle ulteriori disposizioni applicabili

I dati a sostegno della relazione di revisione di cui all'at. 14 del D.lgs. 39/2010 e ove applicabili agli artt. 10 e 11 del Regolamento UE 537/2014

I dati e i documenti di cui all'art. 10 bis e, ove applicabili, agli artt. da 6 a 8 del Regolamento UE 537/2014


Il fascicolo di revisione deve essere chiuso entro 60 giorni dalla data in cui viene sottoscritta la relazione di revisione. I documenti devono essere conservati per 10 anni dalla data della relazione di revisione

Modalità di selezione dei soggetti sottoposti a controllo di qualità

La periodicità dei controlli di qualità e la modalità di selezione dei soggetti sottoposti a controllo da parte delle Autorità competenti è stata modificata dal decreto legislativo 135 del 2016 e dal Regolamento (UE) 537/2014.

La selezione dei soggetti sottoposti a controllo di qualità, in virtù di quanto previsto dalla nuova normativa, non potrà avvenire in maniera casuale ma dovrà essere basata su un'analisi del rischio elaborata dalle amministrazioni vigilanti.

la selezione dei soggetti sottoposti a controllo di qualità



NO

sarà basata su un'analisi del rischio elaborata dalle amministrazioni vigilanti



Periodicità dei controlli di qualità

La periodicità dei controlli di qualità, anch'essa soggetta a modifica, è ora modulata sulla base dei parametri dimensionali delle società sottoposte a revisione legale ed in particolare:

- se la revisione è effettuata **su enti diversi dalle «piccole imprese»** così come definite dall'articolo 1, comma 1 lettera s-bis del decreto 39 del 2010 il controllo di qualità è effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze almeno ogni sei anni (in ogni caso per enti diversi da Enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio);
- se la revisione è effettuata su **enti di interesse pubblico definiti «medie e piccole imprese»** dall'articolo 2, punti 17 e 18 della Direttiva 2006/43/CE, il controllo di qualità è effettuato dalla CONSOB almeno ogni sei anni;
- se la revisione è effettuata su **enti di interesse pubblico diversi dalle «medie e piccole imprese»** di cui al punto precedente, il controllo è effettuato dalla CONSOB almeno ogni tre anni.
- se la revisione è effettuata su **micro e piccole imprese diverse dagli enti di interesse pubblico o dagli enti sottoposti a regime intermedio** il controllo della qualità è effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base dell'analisi del rischio senza la previsione di una periodicità definita.

Il termine di sei anni decorre dall'esercizio successivo a quello in cui si è concluso il precedente controllo oppure da quello in cui il revisore legale o la società di revisione legale ha acquisito almeno un incarico di revisione legale del bilancio di esercizio o consolidato di imprese che superano i limiti dimensionale delle «piccole imprese».

Periodicità dei controlli di qualità

almeno ogni 6 anni

dal Mef: se la revisione è effettuata su enti diversi dalle «piccole imprese»

dalla Consob: se la revisione è effettuata su enti di interesse pubblico definiti «medie e piccole imprese»

almeno ogni 3 anni

Dalla Consob: se la revisione è effettuata su enti di interesse pubblico diversi dalle «medie e piccole imprese»

dal Mef: se micro e piccole imprese la revisione è effettuata sulla base dell'analisi del rischio senza la previsione di una periodicità definita.

Approfondimenti:

Sono "**Piccole imprese**": le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

totale dello stato patrimoniale: **4.000.000** di euro;

ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: **8.000.000** di euro;

numero medio di **50** dipendenti occupati durante l'esercizio;

Sono "**Medie imprese**" le imprese che non rientrano nella categoria delle microimprese o delle piccole imprese e che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

totale dello stato patrimoniale: **20. 000. 000** EUR;

ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: **40. 000. 000** EUR;

numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: **250**.




Esiti dei controlli di qualità

Ad esito dell'ispezione il controllore della qualità deve redigere una relazione contenente la descrizione degli esiti del controllo e le eventuali raccomandazioni al revisore legale e alla società di revisione legale di effettuare specifici interventi, con l'indicazione del termine entro cui tali interventi devono essere posti in essere.

Nelle ispezioni riguardanti gli enti di interesse pubblico i risultati e le conclusioni delle ispezioni, su cui sono basate le raccomandazioni, sono comunicati al revisore e alla società di revisione legale o all'impresa di revisione e discussi con tali soggetti prima che la relazione di ispezione sia finalizzata.



raccomandazioni



Sanzioni

Nel caso di mancata, incompleta o tardiva effettuazione degli interventi richiesti nella relazione di ispezione il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob, negli ambiti di rispettiva competenza, possono applicare le sanzioni di cui agli articoli 24 e 26, comma 1, 1 ter e 1 quater del decreto 39 del 2010.

art. 24 D.Lgs. 39/2010

art. 26, comma 1,
1 ter e 1 quater
D.Lgs. 39/2010

MEF



CONSOB

Approfondimenti:

Sanzioni di cui all'art. 24, del decreto Legislativo 39 del 2010

Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale, può applicare le seguenti sanzioni:

- a) un avvertimento, che impone alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo;
- b) una dichiarazione nella quale è indicato che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14;
- c) la censura, consistente in una dichiarazione pubblica di biasimo, che indica la persona responsabile e la natura della violazione;
- d) la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro;
- e) la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a tre anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità connesse all'incarico di revisione legale;
- f) la revoca di uno o più incarichi di revisione legale;
- g) il divieto per il revisore legale o la società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale per un periodo non superiore a tre anni;
- h) la cancellazione dal Registro del revisore legale, della società di revisione o del responsabile dell'incarico.

Approfondimenti:

Sanzioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 39 del 2010:

Comma 1: La Consob, quando accerta la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 9-bis, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater, 10-quinquies, 11, 14 e 17 del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, e di cui agli articoli 4, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 17, 18 e 26, comma 8, del Regolamento europeo, può applicare le seguenti sanzioni:

- a) **una sanzione amministrativa pecuniaria** da euro diecimila a euro cinquecentomila nei confronti del revisore legale, della società di revisione legale e del responsabile dell'incarico; per la violazione dei divieti di cui agli articoli 17 del presente decreto e 4 e 5 del Regolamento europeo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro cinquecentomila;
- b) **la revoca di uno o piu' incarichi di revisione legale** relativi a enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio;
- c) **il divieto al revisore legale o alla società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale** relativi a enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio per un periodo non superiore a tre anni;

Approfondimenti:

Sanzioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 39 del 2010:

- d) la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a tre anni, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico ai quali sono ascrivibili le irregolarità;
- e) la cancellazione dal Registro del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico ai quali sono ascrivibili le irregolarità.

Comma 1-ter: Quando le violazioni di cui al comma 1 sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, la Consob, in alternativa alle sanzioni indicate al medesimo comma, può:

- a) pubblicare una dichiarazione indicante il responsabile della violazione e la natura della stessa;
o
- b) ordinare di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle.

Comma 1-quater. Per l'inosservanza entro il termine stabilito dell'ordine di cui al comma 1-ter, lettera b), la Consob applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

I costi della vigilanza sul controllo di qualità

Ai sensi dell'articolo 21, comma 8, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti l'entità dei contributi, commisurati ai costi diretti o indiretti della vigilanza. Per le funzioni il cui costo varia in relazione alla complessità dell'attività svolta dall'iscritto nel Registro, il contributo è commisurato all'ammontare dei ricavi e dei corrispettivi realizzati dagli iscritti e in misura tale da garantire l'integrale copertura del costo del servizio».

costi diretti o indiretti della vigilanza sono finanziati dai contributi versati dagli iscritti



Il sistema dei controlli di qualità

Il controllo della qualità sull'attività di revisione legale ha la finalità di migliorare l'affidabilità dell'informativa finanziaria contribuendo, attraverso un maggiore assolvimento della funzione di garanzia sulla veridicità dei dati di interesse dei consumatori e degli investitori, ad un più efficiente funzionamento del mercato interno.

L'approccio alla diffusione della nuova cultura della qualità nella revisione legale voluto dal legislatore europeo e presente nella Direttiva 2006/43/CE (modificata dalla Direttiva 2014/56/UE), si fonda su tre diversi livelli di controllo:

- il controllo interno della qualità da parte del revisione e della società di revisione;
- il controllo esterno sulla qualità da parte delle autorità di vigilanza (Ministero dell'economia e delle finanze e Consob);
- il sistema di controllo di qualità «rafforzato» previsto per gli enti di interesse pubblico e armonizzato a livello europeo con l'emanazione del Regolamento (Ue) 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 ed in vigore dal 17 giugno 2016.

Direttiva 2006/43/CE
(modificata Direttiva 2014/56/UE)

sistema dei controlli

**controllo rafforzato sugli enti di
interesse pubblico**

**controllo esterno della qualità:
autorità vigilanti**

**controllo interno: revisori e
società di revisione**

Il controllo interno della qualità

Il sistema di controllo interno della qualità, previsto dagli articoli 10 ter e 10 quater del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, così come modificato dal decreto legislativo 17 gennaio 2016, n. 135, deve essere stabilito dal revisore legale o dalla società di revisione legale in modo tale da poter conseguire con ragionevole sicurezza che gli incarichi di revisione legale siano svolti in conformità ai **principi professionali** e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Le specifiche sulle quali il revisore legale o la società di revisione legale deve istituire e mantenere il sistema interno di controllo della qualità, indicate nel principio internazionale sul controllo della qualità **ISQC Italia 1**, includono direttive e procedure relative a ciascuno dei seguenti elementi:


procedure e direttive controllo di qualità ISQC ITALIA 1

- responsabilità apicali per la qualità nel soggetto abilitato
- principi etici applicabili
- accettazione e mantenimento dell'incarico
- risorse umane
- svolgimento dell'incarico
- monitoraggio


Il controllo interno della qualità

Il sistema di controllo interno della qualità deve essere proporzionato all'ampiezza e alla complessità delle attività di revisione svolte e correttamente declinato in direttive e procedure che consentano, anche per i soggetti di dimensioni minori, la gestione delle singole circostanze secondo criteri di efficienza e non gravosità.

Nel caso particolare di un singolo professionista, senza personale professionale, il principio ISQC 1 non richiede la conformità a regole non pertinenti.



**controllo interno:
revisori e società di revisione**



**controllo interno:
revisori e società di revisione**

se singolo professionista, senza personale professionale, il principio ISQC 1 non richiede la conformità a regole non pertinenti

DISCIPLINA DELLA REVISIONE LEGALE

I controlli di qualità

Il controllo esterno della qualità

Il sistema di controllo pubblico sulla qualità della revisione legale, che rientra tra i principi fondamentali posti dalla Direttiva 2006/43/CE, è ripartito tra due diverse autorità: **il MEF (Ministero dell'economia e delle finanze) e la CONSOB (Commissione Nazionale Società e Borsa).**

Il MEF esercita controlli qualità su revisori o società di revisione con incarichi **diversi** da quelli presso enti di Interesse pubblico ed Enti sottoposti a regime intermedio.

La CONSOB, invece, effettua controlli qualità su revisori o società di revisioni con incarichi presso **Enti di interesse pubblico o Enti sottoposti a regime intermedio.**



revisori o società di revisione con incarichi diversi da quelli presso enti di Interesse pubblico ed Enti sottoposti a regime intermedio



revisori o società di revisioni con incarichi presso Enti di interesse pubblico o Enti sottoposti a regime intermedio

I controlli di qualità «rafforzati» sugli enti di interesse pubblico

A norma dell'art. 16 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, così come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135 sono enti di interesse pubblico:

- a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione;
- b) le banche;
- c) le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private;
- d) le imprese di riassicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private.

Il legislatore europeo con l'emanazione del Regolamento Europeo n. 537/2014 ha inteso rafforzare il controllo esterno della qualità negli enti di interesse pubblico allo scopo di garantire una revisione di elevata qualità che sia in grado di conferire maggiore credibilità alle informazioni finanziarie pubblicate in modo tale di esercitare una maggiore protezione per tutti gli stakeholders.

Nello specifico le indicazioni relative al controllo di qualità sull'attività di revisione svolte presso Enti di interesse pubblico sono contenute nell'articolo 26 del Regolamento 537/2014.

I controlli di qualità «rafforzati» sugli enti di interesse pubblico

Il legislatore europeo con l'emanazione del Regolamento Europeo n. 537/2014 ha inteso rafforzare il controllo esterno della qualità negli enti di interesse pubblico allo scopo di garantire una revisione di elevata qualità che sia in grado di conferire maggiore credibilità alle informazioni finanziarie pubblicate in modo tale di esercitare una maggiore protezione per tutti gli stakeholders.

Nello specifico le indicazioni relative al controllo di qualità sull'attività di revisione svolte presso Enti di interesse pubblico sono contenute nell'articolo 26 del Regolamento 537/2014.

A norma dell'art. 16 del D.Lgs. 39/2010,
modificato dal D.Lgs. 135/2016

Enti di interesse pubblico

società quotate



banche



imprese di assicurazione



imprese di riassicurazione




DISCIPLINA DELLA REVISIONE LEGALE

I controlli di qualità

I controlli di qualità del Ministero dell'economia e delle finanze (Mef)

Il Ministero dell'economia e delle finanze - in particolare il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza - ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 provvede al controllo di qualità sui revisori e sulle società di revisione che hanno incarichi di revisione legale presso enti che non rientrano nelle fattispecie di cui agli articoli 16 (Enti di interesse pubblico) e 19 bis (enti sottoposti a regime intermedio) del medesimo decreto.

Sulla base delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135 al Decreto legislativo 39 del 2010, per dare attuazione ai controlli di qualità da parte del Ministero dell'economia e delle finanze non è più necessaria l'emanazione di un apposito provvedimento (prima previsto dall'articolo 20 comma 8 del decreto legislativo 39 del 2010) ma i criteri di svolgimento dei controlli di qualità e le modalità di selezione delle persone fisiche incaricate dei controlli sono inseriti direttamente nella normativa primaria e pertanto vigenti dalla data di entrata in vigore del citato d.lgs. 135/2016, ovvero dal 5 agosto 2016.



I soggetti abilitati al controllo di qualità da parte del Mef

Sulla base del nuovo testo normativo il Ministero dell'economia e delle finanze per l'attuazione dei controlli di qualità potrà:

- Avvalersi, per lo svolgimento dei compiti connessi al controllo di qualità, sulla base di apposita convenzione, di enti pubblici o privati, mantenendo, in ogni caso, la vigilanza sul *“corretto e indipendente svolgimento dei compiti delegati”*;
- Conferire gli incarichi di controllo della qualità, con apposito provvedimento, previa verifica dei requisiti di indipendenza e l'assenza di conflitti, anche potenziali, di interessi, a persone fisiche, iscritte in un apposito elenco tenuto dal Ministero medesimo.



Enti pubblici e privati
convenzionati

Conferimento diretto a
persone fisiche inserite
apposito elenco

Enti pubblici e privati convenzionati

Gli enti pubblici e privati, selezionati con le procedure previste dalla legge, per poter aderire alla convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze dovranno, ai sensi dell'art. 21 bis, comma 3, del decreto 39 del 2010, soddisfare le seguenti condizioni:


- a) *i titolari, i soci o gli associati degli enti medesimi e i membri dei loro organi di amministrazione, direzione e controllo devono possedere **i requisiti di onorabilità** previsti dal decreto 39 del 2010, e non possono avere rapporti diretti o indiretti di collaborazione, consulenza, impiego o di altra natura professionale, ivi compresa l'assunzione di cariche sociali, né relazioni familiari, finanziarie o d'affari con un revisore legale o con una società di revisione legale;*
- b) *almeno il **75 per cento dei membri** degli organi di amministrazione, direzione e controllo **devono essere revisori legali iscritti nel Registro**;*
- c) ***la maggioranza dei membri** degli organi di amministrazione, direzione e controllo deve essere in possesso di **un'esperienza continuativa** almeno quinquennale nello svolgimento della revisione legale e almeno biennale nello svolgimento di controlli di qualità sui revisori legali e società di revisione legale iscritti nel Registro.*

Enti pubblici e privati
convenzionati

- i requisiti di onorabilità 

- non possono avere rapporti diretti o indiretti di collaborazione, consulenza, impiego o di altra natura professionale 

- 75 per cento revisori iscritti I registro 

- la maggioranza dei membri in possesso di un'esperienza continuativa almeno quinquennale 

3.3 Controllori persone fisiche iscritte apposito elenco

Il Ministero dell'economia e della finanze ha inoltre la possibilità, prevista dall'articolo 21 bis comma 6, del decreto 39 del 2010, di conferire direttamente gli incarichi di controllo della qualità a persone fisiche iscritte in un apposito elenco.

I criteri per l'inserimento nell'elenco dei soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20, commi 6 e 7 del decreto 39 del 2010, verranno stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nel quale saranno fissati anche gli emolumenti spettanti ai controllori della qualità commisurati:

- alla complessità degli incarichi assegnati;
- alla durata;
- al numero dei soggetti sottoposti a controllo.

**persone fisiche iscritte
in un apposito elenco**



- complessità degli incarichi assegnati
- durata
- numero dei soggetti sottoposti a controllo

I controlli di qualità della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob)

La Consob con l'entrata in vigore del Decreto legislativo 39 del 2010 ha visto ampliato il proprio perimetro di vigilanza a tutti i soggetti che hanno incarichi presso gli enti di interesse pubblico così come individuati dall'articolo 16 (ora articoli 16 e 19 ter - enti sottoposti a regime intermedio), limitato nella previgente normativa alle sole società iscritte nell'albo speciale di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Tuf).

I soggetti che hanno incarichi di revisione legale presso enti di interesse pubblico ed enti sottoposti a regime intermedio vengono ora attratti, per la totalità degli incarichi ricoperti, nell'ambito di vigilanza Consob.



Enti di interesse pubblico

- Società quotate
- Banche
- Imprese di assicurazioni
- Imprese di riassicurazioni


I controlli di qualità della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob)

Il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135 ha previsto una nuova fattispecie di enti «gli enti sottoposti a regime intermedio» ai quali si applicano solo in parte le disposizioni previste per gli enti di interesse pubblico»

Gli enti sottoposti a regime intermedio a sensi delle nuove disposizioni sono:

Enti sottoposti a regime intermedio

- *le società emittenti strumenti finanziari , che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;*
- *le società di gestione dei mercati regolamentati;*
- *le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;*
- *le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;*
- *le società di intermediazione mobiliare;*
- *le società di gestione del risparmio ed i relativi fondi comuni gestiti;*
- *le società di investimento a capitale variabile e le società di investimento a capitale fisso;*
- *gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;*
- *gli istituti di moneta elettronica;*
- *gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB.*



I controlli di qualità della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob)

Nella Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2008 sul controllo esterno della qualità dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico vengono fissati i punti cardine sul nuovo sistema dei controlli di qualità, poi recepiti dalla Direttiva 2006/43/CE, così come modificata dalla Direttiva 2014/56/UE nel dal Regolamento (UE) 537 del 2014.

Nel primo considerando della citata raccomandazione viene evidenziato che il *«controllo esterno della qualità della revisione legale dei conti è indispensabile per garantire una revisione di elevata qualità. Esso conferisce maggiore credibilità alle informazioni finanziarie pubblicate e consente di tutelare meglio gli azionisti, gli investitori, i creditori e le altre parti interessate»*

Raccomandazione della Commissione Europea
6 maggio 2008



controllo esterno della qualità della revisione legale dei conti è indispensabile per garantire una revisione di elevata qualità. Esso conferisce maggiore credibilità alle informazioni finanziarie pubblicate e consente di tutelare meglio gli azionisti, gli investitori, i creditori e le altre parti interessate»

I controlli di qualità della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob)

Il controllo di qualità esterno deve inoltre essere oggettivo ed indipendente dalla professione. Vista l'importanza strategica che rivestono gli enti di interesse pubblico per la realizzazione di una rinnovata fiducia nei mercati è apparso necessario al legislatore comunitario rafforzare il sistema dei controlli di qualità per tale tipologia di enti ed armonizzare a livello europeo le disposizioni in materia di revisione legale attraverso l'emanazione di un apposito Regolamento che per tutti i paesi membri è entrato in vigore il 17 giugno 2016.

Raccomandazione della Commissione Europea 6 maggio 2008



Armonizzazione a livello comunitario delle
disposizioni in materia di revisione legale
negli enti di interesse pubblico



Regolamento UE 537/2014



Contenuto minimo ispezioni sugli enti di interesse pubblico

In particolare, riguardo ai controlli di qualità negli enti di interesse pubblico, nell'articolo 26 del Regolamento (UE) 537 del 2014 viene fissato il contenuto minimo delle ispezioni condotte dall'autorità di vigilanza che devono riguardare i seguenti elementi:

- una valutazione della struttura del sistema interno di controllo della qualità del revisore legale e dell'impresa di revisione contabile.
- una verifica adeguata della conformità della procedure e un riesame dei file di revisione degli enti di interesse pubblico, per verificare l'efficacia del sistema interno di controllo della qualità;
- alla luce dei risultati dell'ispezione sugli elementi di cui alle lettere a) e b), una valutazione dell'ultima relazione di trasparenza annuale pubblicata da un revisore legale o da un'impresa di revisione legale a norma dell'articolo 11 del Regolamento.

art. 26 del Regolamento UE 537/2014

valutazione della struttura del sistema
interno di controllo della qualità

verificare l'efficacia del sistema interno di
controllo della qualità

valutazione dell'ultima relazione di
trasparenza annuale



I requisiti dei controllori di qualità


I controllori della qualità, ai sensi del quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'articolo 20 del decreto 39 del 2010 devono essere persone fisiche, iscritte nel registro dei revisori legali in possesso:

- di un'adeguata formazione ed esperienza professionale in materia di revisione dei conti ed informativa finanziaria e di bilancio;
- di formazione specifica in materia di controllo della qualità prevista dall'articolo 5 bis del medesimo decreto.

REQUISITI

adeguata formazione ed esperienza professionale in materia di revisione dei conti ed informativa finanziaria e di bilancio

formazione specifica in materia di controllo della qualità prevista dall'articolo 5 bis del decreto 39/2010




I requisiti dei controllori di qualità

L'adeguata formazione ed esperienza professionale è tipizzata alle lettere a) b) e c) del comma 7 dell'articolo 20 del citato decreto 39 del 2010 e riguarda:

- lo svolgimento, per almeno 5 anni continuativi, di incarichi di revisione legale in qualità di responsabili dell'incarico;
- l'attività, per almeno 5 anni continuativi, di dipendenti o collaboratori di società di revisione iscritte nel Registro partecipando agli incarichi di revisione legale con funzioni di direzione e supervisione;
- l'attività, per almeno 5 anni continuativi, di dipendenti di amministrazioni pubbliche o enti pubblici che svolgono attività di vigilanza sulla revisione legale.

ADEGUATA FORMAZIONE
+

ESPERIENZA PROFESSIONALE



- incarichi di revisione legale in qualità di responsabili dell'incarico
- dipendenti o collaboratori di società di revisione con funzioni di direzione e supervisione
- dipendenti di amministrazioni pubbliche o enti pubblici che svolgono attività di vigilanza sulla revisione legale

**5
ANNI**

Formazione specifica

Con riferimento al requisito di formazione specifica dei controlli di qualità, ai sensi dell'articolo 5 bis del decreto 39 del 2010 Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, definisce con proprio decreto i criteri di accreditamento dei corsi di formazione per i soggetti incaricati dei controlli della qualità, nonché i programmi e il contenuto minimo di tali corsi.



i criteri di accreditamento dei corsi di formazione
programmi e contenuto minimo dei corsi

Incompatibilità dei controllori di qualità

Non possono essere incaricati di controlli di qualità i revisori legali che hanno incarichi di revisione legale e i soggetti che hanno rapporti diretti o indiretti di collaborazione, consulenza, impiego o di alta natura professionale, ivi compresa l'assunzione di cariche sociali, con un revisore legale o con una società di revisione legale.

Non possono partecipare ai controlli di qualità di una società di revisione legale o di un revisore legale prima che siano trascorsi **tre anni** dalla cessazione del rapporto di lavoro come socio o dipendente o di ogni altro rapporto di associazione la società o il revisore legale sottoposto a ispezione.



i revisori legali che hanno incarichi
di revisione legale

i soggetti che hanno rapporti diretti o
indiretti di collaborazione, consulenza,
impiego o di alta natura professionale,
con un revisore legale o con una società di
revisione legale

**tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro come socio o dipendente o
di ogni altro rapporto di associazione**